

# INCENTIVI CRATERE AQUILANO

## FAQ MISURA 1

### 1 A chi sono rivolte le agevolazioni?

- alle micro, piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda, iscritte nel Registro delle imprese e che svolgono regolarmente attività economica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, società consortili, consorzi di imprese con attività esterna)
- alle persone fisiche che vogliono costituire una società (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, società consortili, consorzi di imprese con attività esterna) purché, entro 30 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l'avvenuta costituzione della società (avente come soci le stesse persone indicate in domanda) e il possesso dei requisiti.

### 2 Cosa si intende per PMI?

PMI significa micro piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.

### 3 Una stessa impresa può presentare più domande, sulla stessa o su entrambe le misure?

Sì, è possibile, a condizione che i progetti presentati abbiano una piena autonomia funzionale e finanziaria e che il totale delle agevolazioni richieste non sia superiore a € 200.000 (Nota Bene: nel massimale di 200.000 euro sono incluse eventuali precedenti agevolazioni concesse alla stessa impresa in regime *de minimis* nei tre esercizi finanziari precedenti).

### 4 Possono presentare domanda le imprese con sede fuori dal territorio del cratere?

Sì: le sedi operative dei programmi di investimento proposti devono essere ubicate nei Comuni del territorio del *Cratere sismico aquilano* (ad esclusione – per i primi 6 mesi - del Comune dell'Aquila), mentre le sedi (legali ed operative) delle imprese proponenti possono essere anche localizzate fuori da tali Comuni.

### 5 Esistono requisiti o premialità in funzione delle caratteristiche dei soci (età, residenza, ecc.)?

No, non ci sono requisiti o vincoli relativi ad età, sesso, residenza o disoccupazione dei soci.

Al contrario se la maggioranza di soci di età inferiore a 36 anni attesta titoli di formazione e/o esperienza di almeno 3 anni in attività coerenti con quelle del progetto, in sede di valutazione viene assegnato un incremento di punteggio (Ambito "soci" dell'allegato 1 della Circolare).

### 6 Cosa si finanzia?

Si finanziano programmi di investimento - con spese comprese fra 25.000,00 e 500.000,00 euro - rivolti alla creazione di nuove imprese o ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti, localizzate nel *territorio del cratere sismico aquilano*. Non ci sono settori esclusi, fatto salvo quanto indicato per i settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli (cfr. art. 3.7 della Circolare del 21.04.2016 n. 37630).

### 7 In quanto tempo si devono realizzare i programmi di investimento ammessi alle agevolazioni?

Le spese devono avere data (di ordine, anticipi, fattura e saldo) entro i 18 mesi dalla data della determinazione di concessione. Sulla base di motivata richiesta – inviata ad Invitalia almeno 3 mesi prima del termine suddetto – può essere richiesta una proroga per il completamento, non superiore a 6 mesi.

### 8 Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda?

No, sono ammissibili solo le spese, di investimento e di gestione, con data (di ordine, anticipi, fattura e saldo) successiva alla presentazione della domanda di agevolazione ed intestate al soggetto beneficiario.

#### **9 Cosa si intende per formazione specialistica?**

Una formazione che preveda insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione attuale o futura del socio e/o dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, erogata da Enti riconosciuti e qualificati in materia.

#### **10 Sono ammissibili alle agevolazioni beni il cui costo unitario (netto iva) è inferiore a 500 euro?**

No, ma - ferma restando l'inammissibilità di spese inferiori a 500,00 euro per *beni singol* - è ammessa la spesa riferita in fattura a più beni singolarmente di importo inferiore, purché appartengano alla medesima categoria e assolvano alla medesima funzione, come di seguito riportato in stralcio:

*L'Amministrazione finanziaria ha precisato il concetto di beni singoli. Tali beni devono essere suscettibili di singola autonoma utilizzazione. Questo orientamento è stato confermato anche dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale del 13.06.1983, n. 1763. Sulla base della pratica, la dottrina ha individuato quattro diverse categorie di beni:*

*1. Beni singoli – costituiti da beni che sono suscettibili di una autonoma utilizzazione senza l'uso di altri beni;*

*2. Beni plurimi eterogenei - costituiti da beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio, nel caso di un'impresa che deve effettuare l'arredamento del proprio ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.), si deve considerare come valore del bene strumentale quello dell'intero arredamento e non del singolo bene acquistato;*

*3. Beni plurimi identici - costituiti da beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione nell'impresa; anche se genericamente occorre individuare il costo per ogni singolo bene, si ritiene che occorra fare delle considerazioni. Esempio: acquisto di una serie di piatti in un ristorante. Trattasi di beni che fanno parte di un complesso di beni costituenti un'entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell'utilizzazione nell'impresa; vanno quindi considerati globalmente anche se, in astratto, sono suscettibili di autonoma utilizzazione;*

*4. Beni composti – costituiti da una serie di beni che non sono suscettibili di autonoma utilizzazione, ma costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto. (es. monitor, tastiera, mouse). Per i beni composti, mancando il requisito dell'autonoma utilizzazione, la verifica deve essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con riguardo ai singoli componenti.*

#### **11 Per quanto tempo i beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'attività?**

Devono risultare nel libro degli inventari e dei cespiti ammortizzabili del soggetto beneficiario per almeno tre anni dal completamento del programma di investimenti.

#### **12 Quando deve essere assicurata la copertura finanziaria complessiva del programma da realizzare?**

Il soggetto beneficiario deve dichiarare nel piano d'impresa le forme e le modalità di copertura (IVA inclusa) delle spese di investimento da realizzare e delle spese gestione richieste, per la parte non coperta dalle agevolazioni. La dimostrazione della effettiva disponibilità dei mezzi propri o di prestito dichiarati dovrà essere fornita – assieme ai preventivi definitivi di spesa – in sede di presentazione del primo sal c/investimenti.

#### **13 Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?**

L'erogazione del contributo sugli investimenti avviene dietro presentazione di massimo 4 stati avanzamento lavori (SAL). L'importo dei singoli SAL non può essere inferiore al 30% dell'investimento complessivo da realizzare, oltre al saldo finale. La richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione deve essere presentata entro 24 mesi dalla data della determinazione di concessione, così come il saldo investimenti.

#### **14 Si possono avere anticipazioni sulle agevolazioni?**

Sì, solo per i contributi in conto investimenti, il beneficiario potrà chiedere, entro 4 mesi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni, l'anticipo 30% degli stessi. In questo caso, dovrà presentare *fideiussione bancaria* o *polizza assicurativa* predisposta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

#### **15 Si deve aprire un conto corrente esclusivamente per gestire le agevolazioni?**

No, ma tutte le spese devono essere pagate sempre tramite lo stesso conto corrente bancario, intestato al beneficiario.

#### **16 Che cosa è necessario fare prima di presentare la domanda?**

E' necessario registrarsi preventivamente nell'area riservata del sito di Invitalia <https://appregistrazioneaccountinvitalia.invitalia.it/Pages/default.aspx>

Nell'area riservata un'interfaccia web consentirà la compilazione della domanda, a partire dal giorno e data indicati per la misura.

### 17 È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

Sì, dell'impresa o del procuratore, in quanto nella domanda deve essere indicato l'indirizzo Posta Elettronica Certificata al quale Invitalia invierà le comunicazioni.

### 18 A quanto ammontano e come si calcolano le agevolazioni concedibili?

La percentuale di agevolazione a fondo perduto complessiva è il 70%, elevabile all'80% qualora la proposta imprenditoriale risulti funzionale ad altri progetti imprenditoriali o rientri in progetti che coinvolgono una o più imprese nello sviluppo di *sistemi locali d'offerta turistica (come richiamati in Circolare)*. Il totale delle agevolazioni concesse sulle spese di gestione non può superare il 50% di quanto concesso sugli investimenti.

Esempio procedimento di calcolo agevolazioni:

**ALIQUOTA CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI CONCEDIBILE**

**80%**

(proposta imprenditoriale funzionale ad altri progetti imprenditoriali)

**ALIQUOTA RISTRUTTURAZIONE OPERE MURARIE CONCEDIBILE**

**50% delle spese agevolabili da realizzare**

(programmi di ricettività turistica)

**ALIQUOTA CONTRIBUTI ALLA SPESA CONCEDIBILE**

**50%**

**CONCESSIONE ALTRI DE MINIMIS NEL TRIENNIO**

**5.000 €**

INVESTIMENTI	DA REALIZZARE (€)	AMMISSIBILI (€)
RISTRUTTURAZIONE OPERE MURARIE	200.000,00	145.000,00
IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	60.000,00	60.000,00
PROGRAMMI INFORMATICI, BREVETTI, LICENZE E MARCHI	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO</b>	<b>290.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI CONCEDIBILI</b>		<b>€ 188.000,00</b>

Totale spese di GESTIONE previste e ammissibili

€ 50.000,00

**CONTRIBUTO ALLA SPESA CONCEDIBILE**

**€ 7.000,00**

**CONTRIBUTI TOTALI CONCEDIBILI**

**€ 195.000,00**

NB: Si raccomanda di verificare l'esatta corrispondenza fra i dati dettagliati e quantificati nei prospetti del Piano d'impresa e quelli di sintesi riportati ed elaborati informaticamente in Domanda, sanando eventuali disallineamenti.

Il calcolo delle agevolazioni effettuato in Domanda - e riportato nel Piano d'impresa - è teorico, poiché solo a seguito delle valutazioni effettuate in sede istruttoria, sulla base degli importi ritenuti ammissibili e delle premialità riconosciute, si determinerà l'esatto ammontare delle agevolazioni concedibili. Eventuali necessità di integrazione delle informazioni (o dei mezzi finanziari a copertura delle quote non agevolate) saranno tempestivamente comunicate via PEC.

### 19 È sufficiente compilare la domanda online? Chi deve firmare digitalmente?

La compilazione della domanda online rappresenta solo il primo step. Una volta inseriti i dati richiesti, dovrà essere "generato" il file pdf, salvato su pc, firmato digitalmente e poi caricato sulla piattaforma assieme agli allegati richiesti in funzione della tipologia di proponente.

- Per le imprese non costituite, Domanda e Piano devono essere firmate dal procuratore delegato e non necessitano di altri allegati se non la delega (da allegare con documento d'identità anche se è il futuro titolare di ditta individuale o futuro socio di società unipersonale che invia direttamente la domanda).
- Per le imprese costituite, alla Domanda ed al Piano si aggiungeranno le DSAN dei requisiti, le eventuali DSAN per antimafia (vedi modulistica on line), gli atti societari e l'eventuale delega al procuratore. Il procuratore può firmare soltanto la Domanda. Piano d'Impresa e DSAN richiedono sempre la firma digitale del Legale Rappresentante (o dei titolari della dichiarazione per antimafia specifica).

### 20 L'assegnazione dei punteggi serve a formare una graduatoria delle domande?

No, non esistono graduatorie per la Misura I. Ogni domanda viene valutata singolarmente e viene ammessa alle agevolazioni solo se per tutti i quattro ambiti di valutazione dell'allegato 1 della Circolare viene raggiunto il punteggio minimo richiesto.

## **21 Un imprenditore agricolo a titolo principale può presentare domanda per una attività di agriturismo o di trasformazione di prodotti del proprio fondo?**

Il regolamento attuativo della Legge Regionale Abruzzo 38/2012 all'art. 3 precisa che il titolare dell'attività agrituristica è l'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale "imprese agricole" del registro delle imprese. Le dizioni "imprenditore agrituristico", "azienda agrituristica" o "agriturismo" possono essere usate solo dalle aziende regolarmente iscritte nell'Elenco regionale.

La legge regionale precisa che fra le attività agrituristiche (elenco all'art.2) è compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti del fondo. In particolare poi, le attività agrituristiche di alloggio, somministrazione pasti e bevande e organizzazione degustazioni (a,b, c, dell'art. 2) possono essere svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica.

Il PSR Regione Abruzzo, nel disciplinare le attività di diversificazione e valorizzazione del turismo rurale incentivabili ai sensi del regolamento "de minimis" 1407/2013 fa esplicito riferimento ad un'ampia gamma di attività. In particolare:

1. migliorare l'attrattività dell'area attraverso un'offerta turistica variegata e qualificata;
2. favorire la trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, compresa la realizzazione di punti vendita;
3. favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse eno-gastronomiche del territorio;
4. favorire il recupero e la valorizzazione di attività artigianali legate alla cultura e alla tradizione rurale e contadina;
5. sviluppare servizi terapeutico-riabilitativi destinati a soggetti con disabilità nella sfera psichica o motoria, persone dipendenti da alcool stupefacenti, soggetti deboli come anziani o ex-detenuti, sia attraverso l'uso di terapie assistite con gli animali , che attraverso attività di coltivazione e trasformazione ;
6. sviluppare servizi occupazionali-formativi su attività agricole, destinati a soggetti svantaggiati e in condizioni di disagio;
7. agriasilo, agrinido, agritata ai sensi delle vigenti leggi regionali;
8. favorire la realizzazione di altre attività connesse all'agricoltura, purché presentino chiari elementi di innovatività.

Le attività di cui ai punti precedenti (da 1 ad 8) sono agevolabili previa semplice separazione contabile dall'attività agricola e con l'attribuzione del corretto codice ATECO da parte della CCIAA competente all'attività svolta nell'unità locale oggetto delle agevolazioni.

Anche le attività di alloggio, di somministrazione pasti e bevande e di trasformazione dei prodotti dell'Allegato I (olio, vino, carni, etc.) possono essere agevolate: per le stesse (non indicate espressamente nel PSR regionale fra le attività agevolabili ai sensi del Reg.1407/2013) occorrerà rispettare le condizioni di attuazione dei progetti che saranno specificate di volta in volta in base alla tipologia specifica di attività proposta, nelle forme del turismo rurale (ristorazione e ricezione) o dei laboratori di produzione giuridicamente separati dall'attività agricola o opportunamente dimensionati rispetto alle produzioni del fondo.

## 22 cosa sono gli “investimenti da realizzare” ? che si intende, rispetto agli “investimenti ammissibili”?

Il modello di Piano d’Impresa della Misura 1 riporta la tabella per elencare le macro-categorie di investimento, con il seguente schema:

INVESTIMENTI	% * IVA	%** COEFF. AMM.	DA REALIZZARE € (1)	AMMISSIBILE €
OM - Ristrutturazione opere murarie				(2)
IMA – Impianti, macchinari, attrezzature ed allacciamenti				
BP - Beni Pluriennali				
AI – Altri Beni necessari ma non agevolabili			(3)	
<b>TOTALE BENI D’INVESTIMENTO</b>			<b>€</b>	<b>€</b>

La voce AI, residuale, dovrà contenere soltanto le spese indispensabili da sostenere dopo la presentazione della domanda, per la realizzazione del progetto.

Tali spese d’investimento dovranno essere indicate (con le relative coperture finanziarie e nel limite del tetto massimo di 500.000 € per l’intero progetto) soltanto se indispensabili e se correlate ad uscite finanziarie a carico del soggetto beneficiario.

In tal senso, infatti, donazioni di fabbricati o conferimento degli stessi da parte dei soci all’impresa beneficiaria potranno essere perfezionati successivamente alla delibera di ammissione (entro la data del primo sal) e non dovranno essere inseriti nella tabella. Pertanto non contribuiranno al calcolo dei massimali.

Allo stesso modo i beni non agevolabili, laddove inseriti, non concorrono al totale sul quale calcolare la percentuale di ristrutturazione ammissibile.

La conferma della loro disponibilità e la forma giuridica attraverso la quale i fabbricati entreranno nella titolarità dell’impresa proponente dovranno soltanto essere descritte nei paragrafi relativi alla cantierabilità dell’iniziativa ed all’organizzazione dell’attività aziendale.

La colonna “investimenti da realizzare”, pertanto, riporterà gli importi (netto IVA) degli investimenti indispensabili da acquisire a titolo oneroso dopo la presentazione della domanda (se agevolabili) o dopo l’ammissione alle agevolazioni (soprattutto per i beni non ammissibili).

La colonna “spese ammissibili”, invece, riporterà gli importi (netto IVA) degli investimenti delle sole categorie ammissibili, per la sola parte degli importi rientranti – per la categoria ristrutturazione – nella percentuale massima prevista per tipologia d’investimento.

Esempio: albergo con immobile conferito dai soci del valore di 400.000 €, con investimenti da realizzare di complessivi 260.000 € di cui 140.000 OM (ristrutturazioni sull’immobile conferito), 10.000 AI (nuove edificazioni) e 110.000 IMA:

investimenti	% * IVA	%** coeff. amm.	da realizzare € (1)	ammissibile €
OM - Ristrutturazione opere murarie			140.000	125.000 € *
IMA – Impianti, macchinari, attrezzature ed allacciamenti			110.000	110.000
BP - Beni Pluriennali			0	0
AI – Altri Beni necessari ma non agevolabili			10.000	
<b>Totale beni d’investimento</b>			<b>€ 260.000</b>	<b>€ 235.000</b>
<b>TOTALE investimenti AGEVOLABILI</b>				<b>235.000 €</b>
<b>TOTALE AGEVOLAZIONI conto investimento CONCEDIBILI</b>				<b>164.500 € (70%)</b>

\* 50% del totale "da realizzare" al netto dei beni non agevolabili

## 23 Le spese di ristrutturazione di fabbricati sono sempre ammissibili?

Il Testo Unico dell'edilizia DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii definisce all'art. 3.1 quattro tipologie di interventi su immobili.

Quelli della voce a) ("interventi di manutenzione ordinaria") sono agevolabili dalla Misura I anche se l'immobile strumentale non è di proprietà del soggetto proponente, nei limiti e nella capienza delle spese di gestione concedibili.

Se le tipologie di intervento appartengono alle categorie di cui ai punti b), c) e d) ("interventi di manutenzione straordinaria", "intervento di restauro e risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia") esse sono ammissibili (nei limiti percentuali previsti in Circolare) a condizione che concernano fabbricati (e non terreni, spazi esterni e/o giardini) strumentali all'attività ammessa e di proprietà del soggetto beneficiario.

NB: il Codice Civile, all'art.812 definisce beni immobili (per distinguerli dagli altri, beni mobili, e disciplinarne i relativi diritti ecc.) "...il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, ...".

Ai fini della presente misura agevolativa, gli immobili cui deve essere riferita la spesa di ristrutturazione sono gli edifici e, specificamente, i fabbricati strumentali inseriti nelle immobilizzazioni materiali dell'attivo dello Stato Patrimoniale, come da art. 2424 del Codice Civile.

Difatti, il punto 4.5 della Circolare stabilisce che "i beni di investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari del soggetto beneficiario per almeno 3 anni": da ciò deriva che se il fabbricato è di proprietà la voce in cui le spese di ristrutturazione non ordinaria saranno iscritte è quella relativa al fabbricato strumentale, nelle immobilizzazioni materiali.

Al contrario, se il fabbricato non è di proprietà, le relative spese di ristrutturazione non ordinaria sarebbero da considerarsi "costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi", immobilizzazioni immateriali non agevolabili in quanto il punto 4.2. della Circolare limita i beni immateriali agevolabili alle sole voci "programmi informatici, brevetti, licenze e marchi".

Ovviamente se la domanda è presentata da una impresa – costituita o da costituire - in cui verrà conferito il fabbricato, le relative spese di ristrutturazione non ordinaria saranno considerate agevolabili fra gli investimenti.